



"A CHIARE LETTERE" - CONFRONTI"

Pierluigi Consorti

(ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Pisa,
Dipartimento di Giurisprudenza)

La periferia è il centro *

1 - Andrea Zanotti ha avuto la cortesia di intervenire su questa Rivista nella rubrica "A chiare lettere – confronti"¹ riprendendo alcuni spunti che avevo proposto in un precedente saggio pubblicato sui *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*². Il suo contributo mostra che non sono riuscito a spiegarmi sufficientemente. In quel saggio cercavo infatti di avviare una riflessione sul diritto canonico non solo e non tanto inteso come disciplina di insegnamento universitario. Ho trattato quest'ultimo tema in un intervento successivo pubblicato su questa Rivista³. Probabilmente la vicinanza temporale con cui i due contributi sono apparsi ha causato una sovrapposizione dei punti di osservazione.

In ogni caso, a prescindere da questi due specifici saggi, egli intravede più in generale nella mia attività universitaria un germe della "confusione semantica e concettuale" che, a suo avviso, incentiva "sociologismi o antropologismi balbettati e poco posseduti"⁴. Toni enfatici a parte, confesso che non mi dispiace essere considerato – benché immeritatamente⁵ – un precursore di possibili nuove piste di

* Contributo non sottoposto a valutazione.

¹ A. ZANOTTI, "A chiare lettere" – Confronti • A proposito di un diritto canonico periferico: ovvero il rischio della perifericità del diritto canonico, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 2/2017, pp. 1-18.

² P. CONSORTI, *Per un diritto canonico periferico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2016, 2, pp. 385-405.

³ P. CONSORTI, *Non c'è più religione! né diritto. E noi? Riflessioni a margine dell'indagine sullo stato della disciplina IUS 11 (a.a. 2016/17)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 39/2016, pp. 1-30.

⁴ A. ZANOTTI, *A proposito*, cit., pp. 1 e 2.

⁵ In P. CONSORTI, *Diritto e religione*, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. VI s. (in nota) ad esempio segnalo quanti prima di me hanno proposto di misurarsi sui nuovi sentieri del Law and Religion, cui adde F. FRENI, *Soft law e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 2009, specialmente pp. 50-61.



ricerca. Il fatto che queste non siano condivise non è una novità⁶. La ricerca scientifica è libera, libera ne è la critica, e perciò ringrazio Zanotti per gli spunti che offre.

2 - Se non capisco male, egli sviluppa il suo ragionamento su due piani differenti. Quello principale si attesta sulla mia accondiscendenza al magistero di papa Francesco, dal quale ricavo la mia tesi principale: vale a dire che i canonisti dovrebbero assumere lo sguardo periferico indicato dal papa per avviare una seria revisione delle stesse categorie di fondo che tradizionalmente ci vedono impegnati⁷. Zanotti non è di questo avviso. Egli muove da basi diverse e preferisce restare lontano da questo afflato riformatore. Il suo modo di interpretare il ruolo del canonista laico è analogo a quello sviluppato da una parte della canonistica contemporanea⁸. Non è un caso che la seconda parte del suo intervento sia dedicata alla stigmatizzazione di provvedimenti pontifici che egli valuta negativamente⁹; sicché i rilievi a me mossi nella prima parte appaiono imprecisioni di scarso peso.

Zanotti appartiene al gruppo dei canonisti a perfetto agio con i concetti giuridici tradizionali e che faticano a sintonizzarsi col vocabolario del magistero attuale. Emblematico in questo senso il fatto che gli sfugga l'opportunità dell'applicazione al diritto canonico di una categoria concettuale così centrale del magistero di papa Francesco come quella della periferia. È ovvio che in assenza di un vocabolario comune egli confonda la mia proposta di un "diritto canonico contemporaneo periferico" con l'idea di un diritto canonico marginale. All'esatto opposto, credo che la centralità del diritto canonico passi per la valorizzazione ecclesiale delle periferie. In altri termini, penso che la Chiesa in uscita proposta da papa Francesco debba essere accompagnata dai canonisti, anch'essi in uscita insieme a tutta la Chiesa. Chi preferisce restare fermo è certamente libero di farlo.

Per meglio spiegare la mia posizione vorrei condividere la nota immagine letteraria di don Abbondio. Il quale, non sapendo più come

⁶ Cfr. per tutti **E. VITALI**, *P. Consorti, Diritto e religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2010, in *Diritto e religione. L'evoluzione di un settore della scienza giuridica attraverso il confronto fra quattro libri. Atti del seminario di studio organizzato dalla facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Salerno e dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa*. Pisa, 30 marzo 2012, a cura di G. Macrì, M. Parisi e V. Tozzi, Plectica, Salerno, 2012, pp. 171-180.

⁷ Sul punto cfr. **F. WILFRIED**, **A. TORRES QUEIRUGA**, **E. GALAVOTTI**, *Revision of Canon Law*, Ashford, 2016 (anche in *Concilium*, 2016, 5).

⁸ Su cui cfr. **M. VENTURA**, *Le responsabilità del giurista*, in *L'osservatore romano*, 14 dicembre 2016, p. 5.

⁹ La questione dello stigma è scritta in **A. ZANOTTI**, *A proposito*, cit., p. 12.



fare per obbedire all'ingiusto ordine di don Rodrigo, dapprima prende tempo ma, quando è messo alle strette, comincia a citare – a sproposito – gli impedimenti matrimoniali, finché Renzo non sbotta: “Si piglia gioco di me? [...] Che vuol ch'io faccia del suo latinorum?”. Ecco. Temo che tanti possano confondere il diritto canonico col latinorum di don Abbondio, impedendo così al diritto della Chiesa di essere un efficace strumento di giustizia. Preferisco il diritto canonico di fra Cristoforo: per questo mi piacciono le periferie. Lì si incontra tanta gente (e anche qualche professore universitario¹⁰).

Non credo sia questa la sede per affrontare nel merito le questioni di sostanza che Andrea Zanotti pone. È mia intenzione tornare in seguito e con maggiore ponderazione sul senso della qualificazione scientifica del “diritto canonico periferico”.

3 - Vorrei concludere replicando al secondo dei due piani individuati da Zanotti, per sciogliere un possibile dubbio di “politica accademica” che potrebbe legittimamente sorgere in chi leggesse il solo suo intervento senza avere avuto occasione di vedere i miei. Egli agita “lo spauracchio di finire aggiogati al carro dei costituzionalisti”¹¹ e propone una linea di contrasto che immagina la nostra comunità scientifica asserragliata dentro un fortino assediato. Impressione che trae anche dalla composizione dell'attuale Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale. Effettivamente su questo punto ho maturato una prospettiva differente¹², che cerco di promuovere anche attraverso l'Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso (Adec). Zanotti non partecipa all'Associazione, perciò non può conoscere il dibattito interno. Tuttavia, se avesse avuto la bontà di leggere anche altri miei lavori, avrebbe facilmente potuto vedere che critico fermamente le logiche difensive. Sono convinto che non dobbiamo addossare ad altri responsabilità che sono solo nostre. Sta a noi lavorare in modo più inclusivo ed espansivo. Dobbiamo farci apprezzare per l'utilità dei nostri saperi e per la capacità di dare risposte socialmente utili. La nostra disciplina potrà godere della centralità che merita se lavoriamo con respiro largo e attenzione inclusiva.

Da questo punto di vista le relazioni coi costituzionalisti appaiono particolarmente opportune, se non altro perché appartengono

¹⁰ P. SCOPPOLA, *Un cattolico a modo suo*, Brescia, Morcelliana, 2008.

¹¹ A. ZANOTTI, *A proposito*, cit., p. 17.

¹² Il punto in questione è sviluppato *ex professo* in P. CONSORTI, *Non c'è più religione!*, cit., p. 21.



al nostro medesimo macro-settore concorsuale. Trovo che costruire reti interdisciplinari sia essenziale quanto favorire la coesione interna alla disciplina. Per queste ragioni ho recentemente promosso – da un lato – un progetto di ricerca che ha coinvolto costituzionalisti e giovani ecclesiastici di diversa formazione¹³ (tra poco ne avvierò un altro) e – dall'altro lato – proprio in questo periodo collaboro alla realizzazione di un Corso di formazione per i leader delle confessioni religiose senza intesa, predisposto dal Ministero dell'interno e sviluppato da una rete di docenti della nostra disciplina. Considero queste attività periferiche centrali. Frequentando queste periferie mi pare di cogliere il centro dei problemi e, cercandone le soluzioni, mi sento in qualche modo utile (se lo sia davvero, non spetta a me dirlo).

In queste periferie mi piacerebbe incontrare anche i canonisti bolognesi. Ma nessun invito può essere forzato: altrimenti diventa una pretesa. E io non pretendo proprio niente; anche se, confesso, avrei preferito che il dialogo a distanza che avevo imbastito muovendo dalle suggestioni promosse da Geraldina Boni¹⁴ si fosse svolto con toni meno spietati¹⁵. *Sed de gustibus non disputandum est, eppoi unicuique suum*. Il resto è vita!

¹³ *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, a cura di F. Dal Canto, P. Consorti, S. Panizza, Pisa, Pisa University Press, 2016; *Le libertà spaventate. Contributo allo studio delle libertà in tempi di crisi*, a cura di P. Consorti, F. Dal Canto, S. Panizza, Pisa, Pisa University Press, 2016.

¹⁴ Sia *per incidens* consentito rilevare che il mio saggio sul diritto canonico periferico muoveva esplicitamente dal documentato e interessante lavoro di Geraldina Boni (**G. BONI**, *Una disciplina in significativo sviluppo. Un giro d'orizzonte sulle monografie canonistiche pubblicate dal 2012*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2015, 253-274) dalla quale mi aspettavo una risposta diretta (ancorché ovviamente anch'essa critica – peraltro promessami a voce – perché di critica si nutre la ricerca). La diversità di vedute del resto emerge anche dal saggio, come al solito molto puntuale e analitico, che la canonista bolognese ha pubblicato nel medesimo numero dei Quaderno del 2016 (**G. BONI**, *Alcune riflessioni sulla riforma del processo di nullità matrimoniale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2016, pp. 281-311). Dal che deduco l'appartenenza dei due Colleghi dell'Alma Mater – indipendentemente dalla loro provenienza originale – alla medesima area dei canonisti della “risposta negativa”, ossia quelli che Marco Ventura (*Le responsabilità del giurista*, cit.) ipotizza che interpretino “l'insegnamento del Pontefice come una minaccia per l'ordinamento canonico”.

¹⁵ Faccio ricorso alla categoria della spietatezza perché è quella che ha utilizzato Andrea Zanotti nel recente incontro degli Amici dei Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (Bologna, 26 gennaio 2017) motivando le ragioni che lo avevano indotto a prendere posizioni così decise verso il magistero dell'attuale Vescovo di Roma.